



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1121 / 2022

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA OCT S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, IN VIA NOBEL 7. SUAP PRATICA N. 03624870279181120211156

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 18/01/2022;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- ix. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- x. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
- iv. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- v. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- x. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 63207 del 22/11/2021, Codice SUAP Pratica n. 03624870279-18112021-1156, con cui la ditta OCT S.r.l., con sede legale in Noventa di Piave, Via Galvani 1, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi a Noventa di Piave (VE) in via Nobel n. 7;

PREMESSO che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 24.11.2021 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società OCT S.r.l.

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 65008 del 30.11.2021 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 67386 del 10.12.2021 la ditta trasmette la relazione previsionale acustico corretta che va a sostituire quello precedentemente inviata
- iii. sono pervenute osservazioni da parte del comune di Noventa di Piave ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, acquisite agli atti con prot. n. 69566 del 21.12.2021;
- iv. con nota prot. n. 3094 del 19.01.2022 sono state richieste alla ditta, con il contributo di ARPAV e le osservazioni del comune di Noventa di Piave, integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare,
- v. Con nota acquisita agli atti con prot n. 7494 del 07.02.2022 la ditta richiede proroga dei termini per la consegna della documentazione progettuale, così come previsto al comma 6 dell'art. 19, che viene assentita favorevolmente con nota prot. 8460 del 10.02.2022
- vi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 19442 del 01.04.2022 la ditta dà risposta alla richiesta integrazioni
- vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- ix. il Comitato VIA nella seduta del 19.04.2022 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 22776 del 20.04.2022;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 63207 del 22.11.2021 e relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Noventa di Piave (VE), in via Nobel 7 per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 22776 del 20.04.2022 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione ambientale n. 1: Emissioni diffuse

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Il Piano di Gestione operativa deve descrivere le modalità di bagnatura dei rifiuti/materiali sia in fase di movimentazione che di lavorazione, con registrazione in apposito file da mettere a disposizione alle autorità di controllo. In particolare deve prevedere che l'impianto di bagnatura sia attivato in continuo, ad eccezione degli eventi piovosi, in occasione di movimentazione di rifiuti/materiali e al passaggio di mezzi (ruspa, muletti e camion...).
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Il PGO deve essere presentato alla CmVE nell'ambito della procedura di autorizzazione rifiuti, ART. 208 del D.lgs n.152/2006 (<i>autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti</i>)
Soggetto verificatore	CmVE

Condizione ambientale n. 2: Impatto Acustico

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni sonore, dovrà essere svolta una campagna di misure fonometriche con attività a pieno regime, specificamente orientata a verificare l'impatto delle attività svolte all'esterno nei confronti dei ricettori più vicini, ivi compresi gli insediamenti adibiti ad attività lavorative. L'espressione dei risultati dovrà riportare l'incertezza, comprensiva dell'incertezza delle misure e dell'eventuale incertezza della stima indiretta; i limiti si considereranno rispettati se il risultato della misura, incrementato dell'incertezza (valutata con livello di probabilità del 95 %), sarà inferiore al limite. Qualora ciò non si verificasse, dovranno essere attuate senza ritardo, e documentate, ulteriori misure di mitigazione. Dovrà essere trasmessa a CmVE la documentazione relativa alle verifiche fonometriche e l'eventuale documentazione che rechi l'evidenza dell'attuazione delle ulteriori misure di mitigazione e ne dimostri l'efficacia
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	La relazione con gli esiti della campagna di misure fonometriche deve essere presentata alla CmVE entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto nella nuova configurazione.
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione ambientale n. 3: Impatto illuminotecnico

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Entro un anno dalla Determina di non Assoggettabilità a VIA, deve essere dismesso l'esistente impianto di illuminazione esterne e realizzato il nuovo impianto in completa conformità ai requisiti di cui alla LR 17/2009, previa presentazione al Comune del progetto illuminotecnico.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico entro un anno dalla determina.
Soggetto verificatore	Comune con il supporto di ARPAV

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Noventa di Piave (VE)., acquisito agli atti con protocollo n. 63207 del 22.11.2021.
3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-impresе/via/moduli-richieste>.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 24.04.2022, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta OCT S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di NOVENTA DI PIAVE, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente